SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 3**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 gennaio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1990 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 11 dicembre 1989 (*G.U.* n. 294 del 18 dicembre 1989).

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 dicembre 1989, n. **421.**

Modifiche alla legge 2 dicembre 1951, n. 1571, relativa all'esonero dal canone di abbonamento alle radioaudizioni per le scuole.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, è aggiunto il seguente:

«L'esenzione dal pagamento del canone di cui al precedente comma è estesa alle scuole materne statali e non statali autorizzate, nonché alle scuole materne gestite da enti pubblici anche territoriali, ed alle scuole d'istruzione secondaria ed artistica legalmente riconosciute».

Art. 2.

1. Alle minori entrate per l'erario derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 90 milioni annui a decorrere dal 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1431 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario e del corrispondente capitolo per gli anni successivi. A tale capitolo si applicano conseguentemente le disposizioni contenute all'articolo 11-*ter*, comma 1, lettera *c)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 1571/1951 (Esonero del canone di abbonamento alle radioaudizioni per le scuole) è il seguente:

«Art. 1. — Le scuole elementari statali e le scuole elementari parificate, le scuole di istruzione secondaria ed artistica di ogni grado, statali oppure pareggiate ai sensi delle vigenti disposizioni, gli istituti di istruzione superiore disciplinati dal testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e le universita, nelle cui aule scolastiche siano installati apparecchi radioriceventi destinati all'ascolto collettivo da parte degli alunni, sono esentati dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radioaudizioni. Per poter beneficiare dell'esenzione, le scuole suddette dovranno richiedere all'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni una apposita licenza gratuita per le radioaudizioni, con validità annuale. Le richieste da parte delle scuole elementari e secondarie dovranno pervenire all'ente concessionario per tramite del competente provveditorato agli studi: quelle delle università e degli istituti superiori, per tramite del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente.

L'esenzione dal pagamento del canone di cui al precedente comma è estesa alle scuole materne statali e comunali e alle scuole materne non statali autorizzate, ivi comprese le scuole materne non statali gestite dalle province di Trento e Bolzano, ed alle scuole elementari private.

Per poter beneficiare dell'esenzione, le scuole suddette dovranno richiedere all'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni una apposita licenza gratuita per le radioaudizioni, con validità annuale. Le richieste da parte delle scuole elementari e secondarie dovranno pervenire all'ente concessionario per tramite del competente provveditorato agli studi: quelle delle università e degli istituti superiori, per tramite del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente».

Nota all'art. 2:

Il comma 1, lettera *c)*, dell'art. 11-*ter* della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), aggiunto dall'art. 7 della legge n. 362/1988, prevede che:

«In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione [secondo il quale ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte, *n.d.r.*], la copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni volte ad incrementare i predetti capitoli. Ove si tratti di oneri continuativi pluriennali, nei due esercizi successivi al primo, lo stanziamento di competenza dei suddetti capitoli, detratta la somma utilizzata come copertura, potrà essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica. A tale forma di copertura si puo fare ricorso solo dopo che il Governo, abbia accertato, con la presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio, che le disponibilità esistenti presso singoli capitoli non debbono essere utilizzate per far fronte alle esigenze in integrazione di altri stanziamenti di bilancio che in corso di esercizio si rivelino sottostimati. In nessun caso possono essere utilizzate per esigenze di altra natura le economie che si dovessero realizzare nella categoria "interessi" e nei capitoli di stipendi del bilancio dello Stato. Le facoltà di cui agli articoli 9 e 12, primo comma, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 272):

Presentato dal sen. JERVOLINO RUSSO ed altri il 22 luglio 1987.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, il 10 novembre 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 16 dicembre 1987; 13, 20, 27 gennaio 1988; 3, 10 febbraio 1988.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 29 febbraio 1988.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 28 aprile 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2667):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 19 maggio 1988, con pareri delle commissioni V e VII.

Esaminato dalla VI commissione il 4 maggio 1989 e approvato, con modificazioni, il 16 novembre 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 272/*B*):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 29 novembre 1989, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 14 dicembre 1989.

89G0496

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 dicembre 1989.

Variazione automatica per il semestre gennaio-giugno 1990 del tasso massimo di riferimento da applicare ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata ed integrata dalla legge 25 maggio 1978, n. 234, recanti modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 23 dicembre 1975, n. 720 e 25 maggio 1978, n. 234, recanti modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante: «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima»;

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 29 maggio 1979, come risulta modificato dai decreti ministeriali numeri 281777, 647067 e 648040 rispettivamente del 5 giugno 1981, del 6 novembre 1986 e del 23 dicembre 1986, con il quale ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 234, sono stati fissati i criteri di variazione del tasso massimo di riferimento da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla citata legge n. 234/1978;

Visto il decreto ministeriale n. 501880/73PG del 30 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 1989, con il quale il tasso massimo di riferimento da applicare alle operazioni di credito navale per il semestre luglio-dicembre 1989 è stato determinato nella misura del 15,35%;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1989 con il quale è stata fissata nella misura dell'1% la commissione onnicomprensiva per l'anno 1990 da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla suddetta legge «234»;

Visto il telex con il quale la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio di provvista dei fondi, per i settori predetti, è pari al 13,60%;

Ritenuta valida tale comunicazione;

Decreta:

Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,60% per il semestre gennaio-giugno 1990.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il semestre gennaio-giugno 1990 da applicare alle operazioni di finanziamento contemplate dalle leggi sopracitate è pari al 14,60%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

89A5998

DECRETO 28 dicembre 1989.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di gennaio 1990, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont, settore industriale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 28 novembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 280 del 30 novembre 1989, con il quale è stato fissato nella misura del 15,30 per cento il tasso di riferimento per il mese di dicembre 1989;

Visto il proprio decreto del 14 dicembre 1989, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1990, nella misura dell'1 per cento;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di gennaio 1990, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,60 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,60 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di gennaio 1990 è pari al 14,60 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

89A5999

DECRETO 28 dicembre 1989.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, per il bimestre gennaio-febbraio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1988, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988, con il quale è stato esteso il criterio di variazione automatica del tasso di riferimento anche alle operazioni di collocamento di titoli obbligazionari ed è stabilito che detto tasso viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

Visto il proprio decreto del 25 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 255 del 31 ottobre 1989, con il quale il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre novembre-dicembre 1989 è stato determinato nella misura del 14,55 per cento, di cui 1,30 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1989, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1990, nella misura dell'1,05 per cento;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre gennaio-febbraio 1990 relativo alle operazioni sopra indicate;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre gennaio-febbraio 1990 è determinato nella misura del 14,40 per cento annuo posticipato, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

89A6000

DECRETO 28 dicembre 1989.

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre gennaio-febbraio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986;

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 255 del 31 ottobre 1989, con il quale il tasso di riferimento è stato fissato, per il bimestre novembre-dicembre 1989, nella misura del 14,05%, di cui 1,25% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi e del 14.55%, di cui 1,30% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre diciotto mesi;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1989, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1990, nella misura dell'1% per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05% per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre gennaio-febbraio 1990 relativo alle operazioni sopra indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1990, nelle seguenti misure:

14,10% annuo posticipato, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi;

14,40% annuo posticipato, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

89A6001

DECRETO 28 dicembre 1989.

Determinazione del tasso di interesse da applicare, nel semestre gennaio-giugno 1990, alle operazioni di mutuo, regolate a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 e del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488 e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, i quali attribuiscono al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 3 dei decreti ministeriali 27 settembre 1986 e 17 novembre 1987, con il quale viene stabilito che per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui ai citati decreti-legge n. 318/1986 e n. 359/1987 la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del tasso di rendimento annuo lordo delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare e dal tasso annuo di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 24 giugno 1989 con il quale viene stabilito che per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui al citato decreto-legge n. 66/1989 la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica del tasso di rendimento annuo lordo delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare e del tasso medio della lira interbancaria;

Visti, altresì, gli articoli 3 e 4 dei citati decreti ministeriali i quali stabiliscono che al tasso di cui sopra va aggiunta una commissione onnicomprensiva, da riconoscersi agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del rischio assunto per le operazioni, pari a quella stabilita di anno in anno con decreto del Ministro del tesoro per le operazioni di credito fondiario ed edilizio;

Visto il proprio decreto del 14 dicembre 1989, con il quale la commissione onnicomprensiva per le operazioni di credito fondiario ed edilizio è stata fissata per l'anno 1990, nella misura dello 0,95%;

Visto il telex con il quale la Banca d'Italia ha comunicato che la misura massima del tasso da applicarsi alle operazioni previste dai citati decreti-legge n. 318/1986 e n. 359/1987 è pari al 13,35%, mentre a quelle previste dal decreto-legge n. 66/1989 è pari al 12,90% per il semestre gennaio-giugno 1990;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1990, la misura massima del tasso d'interesse annuo posticipato applicabile alle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile è pari:

a) al 13,35% per le operazioni di cui ai decreti-leggi 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359;

b) al 12,90% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva per l'anno 1990 dello 0,95%, il tasso di interesse annuo posticipato risulta fissato nella misura massima:

1) del 14,30% per le operazioni di cui al punto *a)*,
2) del 13,85% per le operazioni di cui al punto *b)*.

Resta inteso che la suddetta misura della commissione onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

89A6002

DECRETO 28 dicembre 1989.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1990, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1964, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto del 14 dicembre 1989, con il quale è stata determinata la commissione onnicomprensiva da riconoscere, nell'anno 1990, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra menzionate;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che, per il bimestre gennaio-febbraio 1990 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 13,70%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, è pari al 13,70% per il bimestre gennaio-febbraio 1990.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) allo 0,95% per i contratti condizionati stipulati a far tempo dal 1° gennaio 1990;

b) all'1,45% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1990 e relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,75% per i contratti definitivi stipulati nel 1990 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

Di conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 14,65% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) al 15,15% per le operazioni di cui al punto *b)*;

3) al 15,45% per le operazioni di cui al punto *c)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

89A6003

DECRETO 28 dicembre 1989.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1990, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977, e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 14 dicembre 1989, con il quale è stata fissata, per l'anno 1990, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alla loro attività di intermediazione;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di credito agrario di miglioramento per il bimestre gennaio-febbraio 1990, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 14%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di miglioramento previste dalle norme indicate in premessa è pari, per il bimestre gennaio-febbraio 1990, al 14%.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) all'1,30% per i contratti condizionati stipulati nel 1990;

b) all'1,80% per i contratti definitivi stipulati nel 1990 relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1990 relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

In conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 15,30% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) al 15,80% per le operazioni di cui al punto *b)*;

3) al 15,90% per le operazioni di cui al punto *c)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

89A6004

DECRETO 28 dicembre 1989.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1990, alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto interministeriale in data 7 dicembre 1983 concernente, fra l'altro, le modalità per la determinazione della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, a ristoro della loro attività d'intermediazione;

Visto il decreto interministeriale n. 925189 del 23 dicembre 1989, con il quale è stata demandata al Ministro del tesoro la competenza a fissare annualmente la misura della maggiorazione forfettaria di cui sopra;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di cui sopra, per il bimestre gennaio-febbraio 1990, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,10%;

Attesa la necessità di provvedere in merito;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico in conto interessi, è fissata, per l'anno 1990, nella misura dell'1%.

Il costo medio della provvista dei fondi per le predette operazioni è pari, per il bimestre gennaio-febbraio 1990, al 13,10%.

In conseguenza il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre gennaio-febbraio 1990, sulle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 14,10%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

89A6005

DECRETO 30 dicembre 1989.

Modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni ordinari

del Tesoro secondo le norme e le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con propri decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato e di autorizzare il rimborso anticipato degli stessi;

Visto il regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che agli articoli dal 63 all'88 detta norme sui procedimenti per gli incanti;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 27 dicembre 1989, n. 409, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 che fissa in lire 120.000 miliardi l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, riguardante l'assoggettamento a ritenuta fiscale degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Considerato che occorre provvedere a stabilire le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1990;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno finanziario 1990 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore viene fissata con decreti ministeriali, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sui quali saranno indicati gli importi, la durata, le scadenze, le date, le serie, il prezzo base di collocamento, le modalità di assegnazione e ogni altra caratteristica.

Le emissioni dei buoni ordinari del Tesoro possono avvenire con cadenza bimensile, di massima il 15 e l'ultimo giorno di ogni mese.

Art. 2.

In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del presente decreto ministeriale, possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento.

Nel caso in cui il Tesoro si avvalga della facoltà prevista dal precedente comma, saranno escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base (1 punto percentuale = 100 punti base) al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, ordinate partendo dal prezzo più alto, che costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute; in caso tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato sarà calcolato prendendo in considerazione l'importo complessivo delle richieste, poste sempre in ordine decrescente di prezzo, pari alla metà della tranche offerta. S'intende per rendimento quello lordo calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno civile.

Espletate le operazioni di asta con la procedura di cui al comma precedente, con apposito decreto verranno indicati, per ogni scadenza, il prezzo minimo accoglibile derivante dal meccanismo di cui sopra, nonché il prezzo medio ponderato di aggiudicazione.

Art. 3.

I buoni possono essere emessi per le seguenti serie:

serie L	L.	5.000.000
serie M	»	10.000.000
serie N	»	50.000.000
serie O	»	100.000.000
serie P	»	500.000.000
serie Q	»	1.000.000.000
serie R	»	5.000.000.000
serie S	»	10.000.000.000
serie T	»	50.000.000.000

Art. 4.

In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei buoni ordinari del Tesoro può essere espressa in «giorni»; la stessa può essere anche superiore a trecentosessantacinque giorni purché la scadenza dei titoli sia compresa entro il mese corrispondente dell'anno successivo a quello di emissione.

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello in cui la somma è versata nelle tesorerie.

Sui buoni ordinari del Tesoro l'indicazione «mesi» attualmente prevista dal decreto ministeriale 2 aprile 1976 è sostituita con la parola «giorni» da apporre con apposita sovrastampa. Analoga procedura viene seguita per i relativi elaborati contabili.

Art. 5.

Il collocamento dei buoni può essere effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui al successivo art. 7 e di altri operatori tramite gli agenti di cambio.

Con i decreti ministeriali di cui all'art. 1 sono determinate fra le predette categorie di operatori quelle che possono concorrere all'assegnazione dei buoni.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 6.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale, all'atto della partecipazione alle aste dei buoni ordinari del Tesoro, hanno facoltà di richiedere in luogo dei titoli assegnati per ciascuna tranche, il rilascio delle ricevute provvisorie previste dall'art. 552 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Tali ricevute sono intestate agli acquirenti se ritirate dai medesimi o alla Banca d'Italia «gestione centralizzata» se sono da immettere in «gestione centralizzata» su richiesta degli acquirenti suddetti; in quest'ultimo caso le ricevute sono corredate di apposito prospetto contenente l'elencazione dei richiedenti.

Le ricevute provvisorie conferite in «gestione centralizzata» tengono luogo dei titoli ai fini della concessione di anticipazioni da parte della Banca d'Italia.

L'Ufficio italiano dei cambi, gli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza, le imprese di assicurazione, le società finanziarie e gli altri operatori tramite gli agenti di cambio di cui al precedente art. 5 hanno facoltà, se aderenti alla «gestione centralizzata», di richiedere, in luogo dei titoli assegnati per ciascuna tranche, il rilascio delle ricevute provvisorie di cui trattasi, intestate alla Banca d'Italia «gestione centralizzata» la immettere nella gestione medesima.

Le ricevute provvisorie di cui al primo e quarto comma hanno una numerazione specifica e possono essere sostituite, su richiesta dell'intestatario, in tutto o in parte con i titoli entro e non oltre la data di scadenza dei titoli medesimi.

La numerazione dei titoli richiesti dopo la chiusura dell'anno in cui la ricevuta provvisoria è stata rilasciata, deve partire dal primo numero successivo all'ultimo impegnato nell'anno di emissione.

Alla scadenza dei buoni ordinari del Tesoro, le sezioni di tesoreria provinciale emittenti sono autorizzate a rimborsare a favore dell'intestatario le ricevute provvisorie non sostituite con titoli, previo accertamento della corrispondenza delle stesse con le relative matrici in carico alle sezioni medesime.

Le sezioni di tesoreria provinciale sono autorizzate ad emettere, in sostituzione delle ricevute provvisorie non presentate al rimborso, i relativi titoli da custodire in apposito deposito.

Le sezioni di tesoreria provinciale rendono contabilità, separate da quelle relative ai buoni ordinari del Tesoro, per le ricevute provvisorie emesse, per quelle rimborsate, nonché per quelle sostituite con i titoli.

Le contabilità delle ricevute provvisorie rimborsate, corredate delle medesime nonché delle corrispondenti matrici, debitamente annullate con le stesse modalità previste per i buoni ordinari del Tesoro rimborsati, sono trasmesse alla Direzione generale del tesoro per il successivo inoltro alla Corte dei conti.

Nel caso di smarrimento o distruzione delle ricevute provvisorie si applica la procedura richiamata dall'art. 575 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 7.

Presso la Banca d'Italia è istituito, ai fini della sola partecipazione all'asta dei buoni ordinari del Tesoro, un apposito albo al quale possono chiedere di essere iscritte le società finanziarie che abbiano i seguenti requisiti:

1) oggetto statutario esclusivo o principale o attività esclusive o principali riguardanti la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici o privati;

2) capitale sociale, interamente versato, non inferiore a 5 miliardi.

Le domande di iscrizione debbono essere indirizzate alla Banca d'Italia - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91 - Roma, corredate di una dichiarazione — firmata dai legali rappresentanti della società — attestante il possesso dei menzionati requisiti, nonché di una copia dell'ultimo bilancio approvato e dello statuto.

È fatto obbligo alle società finanziarie iscritte di comunicare tempestivamente alla Banca d'Italia ogni variazione relativa alla perdita dei suddetti requisiti.

Art. 8.

Le richieste degli operatori, redatte su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere, nonché del relativo prezzo nei casi di cui ai successivi articoli 17 e 18.

Nei casi di cui ai citati articoli 17 e 18, i prezzi indicati dagli operatori possono variare:

a) per la sottoscrizione di titoli con durata inferiore all'anno di un centesimo di lira o multiplo di tale cifra;

b) per la sottoscrizione di titoli con durata annuale di cinque centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Le variazioni di cui al comma precedente contenenti frazioni diverse da quelle sopra descritte sono prese in considerazione con l'arrotondamento per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a lire cento milioni.

Nel caso di discordanza fra l'importo complessivo indicato e la somma delle richieste competitive, libere e vincolate, si ritengono validi i singoli importi delle richieste medesime.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente, del contenuto e dell'emissione a cui s'intende partecipare, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate all'apposito sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le richieste, inviate per posta o a cura del mittente, non pervenute entro il termine stabilito di volta in volta nei decreti di cui all'art. 1 non vengono prese in considerazione e per le medesime non sono ammessi reclami. Eventuali modifiche o integrazioni a richieste già pervenute sono prese in considerazione solo se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste presentate non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 10.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle richieste di cui all'articolo precedente, è eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste da parte di un funzionario della Banca medesima, il quale trascrive, ai fini dell'aggiudicazione, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi, nonché in ordine decrescente di prezzo quelle di cui agli articoli 17 e 18.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale.

Art. 11.

Il verbale di cui all'articolo precedente deve evidenziare, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Un esemplare di detto verbale è trasmesso a cura della Direzione generale del tesoro alla Corte dei conti.

Art. 12.

È autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro allorché i titoli vengano a scadenza in giorno successivo a quello fissato per la corrispondente nuova emissione.

Il rimborso anticipato può essere richiesto alle sezioni di tesoreria dal portatore dei buoni solo a partire dal giorno indicato per la nuova emissione.

Art. 13.

I buoni ordinari del Tesoro presentati ai sensi del precedente articolo sono rimborsati al loro valore nominale.

All'atto del rimborso viene provveduto al recupero degli interessi non maturati alla data di presentazione, conteggiati tenendo conto dei giorni effettivamente intercorrenti fra la data del rimborso e quella di scadenza.

Il rispettivo saggio d'interesse da applicare viene determinato sulla base del prezzo di aggiudicazione nel caso di assegnazione avvenuta ai sensi del successivo art. 17, ovvero del prezzo di cui all'ultimo comma del successivo art. 21, nel caso in cui l'assegnazione sia avvenuta con le modalità previste dagli articoli 18 e seguenti.

Art. 14.

Le sezioni di tesoreria, all'atto dell'emissione, appongono sui titoli l'indicazione dell'anno finanziario, nonché la numerazione progressiva per ciascuna serie, sulla base delle comunicazioni che la Direzione generale del tesoro trasmette alla Amministrazione centrale della Banca d'Italia e in base al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, la dicitura «assoggettato alla ritenuta fiscale di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759». Tale dicitura viene apposta anche sulle ricevute provvisorie mod. 49 T di cui all'art. 6 del presente decreto.

Le sezioni di tesoreria provinciale sono autorizzate a non apporre sui titoli, all'atto dell'emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale e, ferme restando le procedure amministrative e contabili, a non compilare i tagliandi «cedola interessi» che non hanno più corso ed a contabilizzare in loro vece apposito unico documento contabile riassuntivo per ciascuna tranche emessa.

Le tesorerie medesime hanno inoltre facoltà di apporre sui titoli stessi, all'atto dell'emissione, con sistemi tipografici, la firma del cassiere e del capo della sezione di tesoreria provinciale, nonché il timbro della tesoreria emittente.

Art. 15.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dai decreti ministeriali di cui all'art. 1, rilasciano quietanze d'entrata per l'importo del valore nominale dei buoni emessi, anche quando vengono consegnate agli acquirenti ricevute provvisorie in attesa della materiale consegna dei titoli.

Art. 16.

Con i decreti di cui all'art. 1 ed in relazione alla situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario viene di volta in volta determinata la modalità di assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro tra quelle previste dai successivi articoli.

Art. 17.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro può essere effettuata al prezzo meno elevato fra quelli indicati dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota.

Nel caso di parità di richieste che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione.

Qualora fra le richieste entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, alla ripartizione non partecipa la Banca medesima e i buoni ordinari del Tesoro vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

È consentita da parte degli operatori la presentazione di più di una richiesta a prezzi diversi fino al massimo di cinque da presentarsi in un unico modello.

Art. 18.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro può anche essere effettuata al prezzo indicato da ciascun partecipante all'asta.

Anche in tal caso è consentita da parte di ciascun operatore la presentazione di più di una richiesta a prezzi diversi fino al massimo di cinque da presentarsi sempre in un unico modello.

Art. 19.

Nel caso in cui l'assegnazione avvenga con le modalità indicate nel precedente art. 18, può anche essere consentita da parte di ciascun operatore la presentazione:

a) di una sola richiesta, senza indicazione di prezzo, per un importo massimo che viene stabilito di volta in volta nei decreti di emissione di cui all'art. 1;

b) di una ulteriore richiesta, sempre senza indicazione di prezzo, il cui importo non può essere superiore a quello complessivo delle richieste presentate ai sensi del precedente art. 18.

Art. 20.

L'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro relativa alle richieste presentate ai sensi dell'art. 18 viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori.

Nel caso di contestuale presentazione di richieste di cui agli articoli 18 e 19 l'aggiudicazione viene effettuata con le seguenti modalità:

le richieste presentate ai sensi dell'art. 19, lettera *a)*, vengono soddisfatte prioritariamente;

successivamente per ciascun operatore sono soddisfatte in ordine decrescente di prezzo le richieste di cui all'art. 18, nonché a fronte di ciascuna di esse una di pari importo a valere sull'eventuale richiesta di cui all'art. 19, lettera *b)*, nei limiti in cui quest'ultima lo consenta. Nel caso di riparto pro-quota il relativo coefficente è determinato sulla base della somma delle richieste competitive e non che entrano nel riparto medesimo. Qualora fra le richieste entrate nel riparto pro-quota vi siano quelle della Banca d'Italia, la stessa partecipa con le modalità stabilite nel penultimo comma dell'art. 17.

Art. 21.

Le richieste di cui al precedente art. 18 risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Le richieste senza indicazione di prezzo di cui all'art. 19 lettere *a)* e *b)*, che vengono aggiudicate agli operatori, sono regolate al prezzo medio ponderato calcolato sulla base dei prezzi delle richieste accolte, di cui al precedente comma. Tale prezzo medio ponderato viene arrotondato:

nel caso di cui al secondo comma lettera *a)* dell'art. 8, ad un centesimo di lira per eccesso allorché esistano frazioni di cifra superiori a 5 millesimi;

nel caso di cui al secondo comma lettera *b)* dell'art. 8, a cinque centesimi di lira per eccesso o per difetto secondo che esistano frazioni di cifra superiori o non a centesimi due e cinquanta.

Il prezzo medio ponderato, arrotondato nei modi suindicati, viene maggiorato nella misura eventualmente determinata dai decreti di cui all'art. 1.

In caso di assenza di aggiudicatari ai sensi dell'art. 18, qualora i decreti di cui all'art. 1 rechino l'indicazione del prezzo base di collocamento, le richieste di cui all'art. 19 risultate aggiudicate vengono regolate a tale prezzo maggiorato nella misura eventualmente determinata con i medesimi decreti.

Nei casi in cui tale prezzo base non sia indicato nei decreti di emissione, ai sensi del precedente art. 2, le richieste in questione vengono regolate al prezzo medio ponderato, comprensivo della eventuale maggiorazione, risultante dall'asta della precedente corrispondente emissione.

Con apposito comunicato del Ministero del tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* viene reso noto, per ciascuna emissione, il prezzo medio ponderato comprensivo della suindicata maggiorazione.

Art. 22.

Nei casi di cui agli articoli 18 e 19 l'operatore rimasto aggiudicatario di più richieste a prezzi diversi che intenda ritirare i buoni e le ricevute provvisorie di cui al precedente art. 6 presso più sezioni di tesoreria provinciale, con un massimo di tre, è tenuto ad effettuare il relativo regolamento presso ciascuna tesoreria al prezzo medio ponderato calcolato sulla base dei prezzi delle singole richieste rimaste aggiudicate.

Art. 23.

Per ciascun operatore assegnatario dei titoli in sede d'asta, l'ammontare degli interessi sui buoni ordinari del Tesoro — corrisposti anticipatamente è determinato, a tutti gli effetti, con riferimento al prezzo medio ponderato calcolato sulla base dei prezzi delle singole richieste dell'operatore medesimo risultate soddisfatte.

Per i soggetti che acquistano i buoni successivamente all'assegnazione, l'ammontare degli interessi, sempre corrisposti anticipatamente, è determinato con riferimento al prezzo medio ponderato, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, reso noto con l'apposito comunicato del Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 21, ultimo comma.

Art. 24.

Le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro restano quelle fissate dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1976, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 122 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1976, modificate dagli articoli 4 e 14 del presente decreto, nonché dai decreti ministeriali in data 9, 29 marzo e 5 agosto 1982, 1° luglio e 3 settembre 1983, 10 settembre 1986 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* numeri 71, 90 e 217 del 13 marzo, 1° aprile e 9 agosto 1982, numeri 181 e 249 del 4 luglio e 10 settembre 1983 e n. 243 del 18 ottobre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1990
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 23

90A0002

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 dicembre 1989.

Scioglimento del consiglio direttivo dell'ordine dei farmacisti della provincia di Reggio Calabria e nomina della commissione straordinaria.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la nota n. 4833/89 del 4 ottobre 1989, con la quale la Federazione ordini farmacisti italiani comunica l'impossibilità di funzionamento del consiglio direttivo dell'ordine della provincia di Reggio Calabria, per mancanza del numero legale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente la costituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina delle professioni stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, che approva il regolamento per l'esecuzione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233;

Sentita la Federazione ordini farmacisti italiani;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio direttivo dell'ordine dei farmacisti della provincia di Reggio Calabria è sciolto.

Art. 2.

A partire dalla data del presente decreto è nominata una commissione straordinaria per la temporanea gestione dell'ordine dei farmacisti della provincia di Reggio Calabria, costituita così come segue:

dott. Demetrio Lo Giudice, via Pietrastorta, 19 - Condera - Reggio Calabria;

dott. Filippo Minoliti, via S. Francesco Da Paola, 61 - Reggio Calabria;

dott. Mario Li Conti, via Aschenez, 180 - Reggio Calabria.

Alla predetta commissione straordinaria competono tutte le attribuzioni del consiglio disciolto.

Art. 3.

Entro tre mesi dallo scioglimento dovrà procedersi alla elezione del nuovo consiglio direttivo.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1989

Il Ministro: DE LORENZO

89A6006

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 27 luglio 1989.

Affidamento dell'incarico di vigilanza del vino a denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore» al consorzio volontario tutela vini a denominazione di origine controllata Lison-Pramaggiore.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini e, in particolare, l'art. 21, secondo cui può essere affidato, ai consorzi volontari per la tutela dei vini a denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita», che risultano in possesso dei requisiti prescritti, l'incarico di vigilare, nei confronti soltanto dei propri consorziati, sull'osservanza delle disposizioni di cui al predetto decreto nonché dei rispettivi disciplinari di produzione, con facoltà di costituirsi parte civile nei relativi procedimenti penali nonché di distribuire, ai consorziati medesimi, i contrassegni di Stato previsti dall'art. 7 dello stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1986, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Lison-Pramaggiore» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda e la documentazione presentata dal consorzio volontario tutela vini denominazione origine controllata Lison-Pramaggiore, con sede a Pramaggiore, con la quale viene richiesto l'affidamento dell'incarico della vigilanza di cui al sopra citato art. 21;

Visto il parere che sulla domanda anzidetta ha espresso il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini nella seduta del 23 maggio 1989;

Accertato, dalla documentazione prodotta, che il consorzio istante è in possesso di tutti i requisiti alla cui sussistenza è subordinato l'affidamento dell'incarico suddetto e che, pertanto, può provvedersi in conformità;

Decreta:

Articolo unico

L'incarico sulla vigilanza, di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è affidato, per il vino a denominazione di origine

controllata «Lison-Pramaggiore», riconosciuto con il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, citato in premessa, al consorzio volontario tutela vini denominazione di origine controllata Lison-Pramaggiore, limitatamente ai propri associati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1989

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

89A6007

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 dicembre 1989.

Piano di finanziamento per la riattazione degli edifici danneggiati dal sisma dell'agosto 1985 nei comuni di Bardi, Bedonia, Bore, Compiano e Varsi in provincia di Parma. (Ordinanza n. 1839/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, lettera *e)*, della legge 28 marzo 1986, n. 730;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la propria ordinanza n. 1189/FPC del 2 ottobre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 3 ottobre 1987, concernente disposizioni per la presentazione delle domande e la conduzione delle verifiche tecniche per la riattazione degli edifici danneggiati dal sisma dell'agosto 1985 nei comuni di Bardi, Bore, Varsi, Compiano e Bedonia, nonché la successiva ordinanza n. 1683/FPC del 10 aprile 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, di modifica della precedente;

Vista la nota 20 aprile 1989, prot. n. 8381, del dipartimento ambiente, territorio e trasporti della giunta regionale dell'Emilia-Romagna con la quale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 dell'ordinanza numero 1189/FPC e dell'art. 1 dell'ordinanza n. 1683/FPC, è stata trasmessa al dipartimento della protezione civile una stima di massima dei costi d'intervento ed una proposta del piano di finanziamento, elaborati d'intesa con il Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti (G.N.D.T.), sentito il parere dei comuni interessati;

Ritenuto di dover approvare detto piano di finanziamento con il quale si propone, nell'ambito della disponibilità complessiva pari a 3.500 milioni, di destinare la somma di lire 3.000 milioni agli interventi su edifici pubblici e la somma di lire 500 milioni agli interventi su edifici privati;

Ritenuto, altresì, di dover disporre immediatamente l'assegnazione dei fondi relativi al settore pubblico a favore dei comuni interessati, per l'esecuzione delle opere indicate nel sopracitato piano di finanziamento;

Ravvisata l'opportunità di indicare, nell'ambito della somma di lire 500 milioni da destinare al settore privato, le quote relative ai comuni interessati;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

La somma di lire 3.500 milioni, messa a disposizione dal disposto dell'art. 1, lettera *e)*, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è destinata nella misura di 3.000 milioni agli interventi sul patrimonio edilizio pubblico e nella misura di 500 milioni agli interventi sul patrimonio edilizio privato per i quali si individuano le seguenti quote: comune di Bardi lire 325 milioni; comune di Bore lire 60 milioni; comune di Compiano lire 55 milioni e comune di Varsi lire 60 milioni.

Art. 2.

Per l'esecuzione degli interventi sul patrimonio edilizio pubblico individuati nel piano di finanziamento proposto dalla regione Emilia-Romagna con la nota citata in premessa e nei limiti della somma di 3.000 milioni stabilita dal precedente art. 1, si autorizza la spesa di: lire 2.080 milioni a favore del comune di Bardi; lire 400 milioni a favore del comune di Bedonia; lire 110 milioni a favore del comune di Bore; lire 350 milioni a favore del comune di Compiano e lire 60 milioni a favore del comune di Varsi.

L'ufficio provinciale del genio civile di Parma provvederà all'approvazione dei progetti, a vistare i certificati di pagamento e ad effettuare l'alta vigilanza sui lavori.

Art. 3.

Agli adempimenti di cui al quarto comma dell'art. 5 dell'ordinanza n. 1683/FPC del 10 aprile 1989, concernenti l'inoltro dei dati attinenti le domande di contributo presentate dai privati, i comuni interessati provvederanno entro il 31 gennaio 1990.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A6008

ORDINANZA 21 dicembre 1989.

Piano di finanziamento per gli interventi sugli edifici danneggiati dal sisma del 3 e 6 luglio 1987 nei comuni di Sestino e Badia Tedalda in provincia di Arezzo. (Ordinanza n. 1840/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il comma 8 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista l'ordinanza n. 1600/FPC del 16 novembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 25 novembre 1988, concernente la disciplina dei criteri e delle modalità in ordine al ripristino del patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi sismici dell'aprile-maggio 1987 nei Castelli romani e nelle province di Modena e Reggio Emilia e del luglio 1987 nella regione Marche e nella provincia di Arezzo;

Vista l'ordinanza n. 1647/FPC del 4 febbraio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1989, di rettifica dell'ordinanza n. 1600/FPC;

Vista la nota n. IV/A 17131/5.21.3 del 23 novembre 1989 della regione Toscana - giunta regionale, relativa ai criteri per il finanziamento degli interventi sul patrimonio edilizio danneggiato nei comuni di Sestino e Badia Tedalda;

Vista la nota n. 521 del 25 maggio 1989 del Ministero dei lavori pubblici - provveditorato opere pubbliche per la Toscana - sezione operativa di Arezzo, relativa agli elenchi delle opere danneggiate dal sisma del 3 e 6 luglio 1987, inerenti l'edilizia di culto ed opere di interesse statale dei comuni di Sestino e Badia Tedalda;

Vista la nota n. 6044 del 6 settembre 1989 del Ministero per i beni culturali e ambientali - soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Arezzo, relativa alle richieste di finanziamento per interventi su edifici danneggiati, vincolati ai sensi della legge n. 1089/1939, nei comuni di Sestino e Badia Tedalda;

Vista la nota n. 8314 AG/103 del 25 novembre 1989 del Ministero per i beni culturali e ambientali - soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Arezzo, con la quale si rende noto che la chiesa e canonica di Cicognaia nel comune di Badia Tedalda, segnalata con precedente nota n. 6044 del 6 settembre 1989, non è attualmente aperta al culto e pertanto può essere oggetto di consolidamento in un periodo successivo;

Ritenuto di dover approvare i piani di finanziamento pervenuti con le note di richiesta sopra indicate nell'ambito della disponibilità complessiva di lire 3.000 milioni, di destinare la somma di lire 2.590 milioni agli interventi su edifici pubblici e la somma di lire 410 milioni agli interventi su edifici privati;

Ritenuto, altresì, di dover disporre immediatamente l'assegnazione dei fondi relativi al settore pubblico a favore dei comuni interessati, per l'esecuzione delle opere indicate nelle sopracitate richieste di finanziamento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Sono assegnate le somme di lire 1.300 milioni al comune di Sestino e di lire 980 milioni al comune di Badia Tedalda, per gli interventi nel settore pubblico a seguito indicati:

Comune di Sestino:

palazzo comunale	L.	300.000.000
scuola elementare e materna capoluogo	»	250.000.000
scuola elementare Calcellalto .	»	60.000.000
palestra e biblioteca capoluogo	»	80.000.000
teatro G. Verdi capoluogo . .	»	250.000.000
abitazione ed economica e popolare di Mondragone	»	300.000.000
cappella cimiteriale capoluogo	»	60.000.000

Comune di Badia Tedalda:

caserma carabinieri capoluogo	L.	170.000.000
scuola elementare di Cà Raffaello	»	80.000.000
palazzo comunale	»	150.000.000
scuola materna e media capoluogo	»	40.000.000
scuola materna S. Sofia. . . .	»	10.000.000
scuola elementare capoluogo .	»	150.000.000
scuola elementare-materna Patrieghi.	»	50.000.000
cimitero del capoluogo	»	300.000.000
cappella cimiteriale di S. Sofia	»	30.000.000

Art. 2.

L'ufficio provinciale del genio civile di Arezzo provvederà all'approvazione dei progetti, a vistare i certificati di pagamento e ad effettuare l'alta vigilanza sui lavori.

Art. 3.

È assegnata la somma di lire 80 milioni al Ministero dei lavori pubblici, provveditorato opere pubbliche per la Toscana - sezione di Arezzo, per opere urgenti di consolidamento dell'edificio di culto della chiesa di S. Sofia in località S. Sofia, nel comune di Badia Tedalda.

Art. 4.

È assegnata la somma di lire 230 milioni al Ministero per i beni culturali e ambientali, soprintendenza per i beni ambientali, architettonici e storici di Arezzo, per interventi sugli edifici in comune di Badia Tedalda a seguito indicati:

chiesa di S. Michele Arcangelo	L.	150.000.000
chiesa di Fresciano e canonica	»	80.000.000

Art. 5.

Viene accantonata la somma di lire 410 milioni per interventi nel settore privato nei comuni di Sestino e Badia Tedalda.

La prefettura di Arezzo dovrà completare l'inoltro degli elenchi di cui al comma 2 dell'art. 10 dell'ordinanza n. 1600/FPC entro il 31 gennaio 1990.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A6009

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 22 settembre 1989.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale in data 16 aprile 1988;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 126 (ex 127), relativo alla scuola di specializzazione in «chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica», è stato modificato, relativamente al numero degli iscritti, come segue:

Art. 126. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi.

Cagliari, addì 22 settembre 1989

p. *Il rettore:* SORGIA

89A5976

DECRETO RETTORALE 22 novembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza del 25 giugno 1988;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 491 (ex art. 474), relativo ai corsi di perfezionamento in: «arte mineraria e preparazione dei minerali», «ricerca e produzione degli idrocarburi», «preparazione dei minerali e metallurgia», facenti capo alla facoltà di ingegneria, è soppresso.

Sono altresì soppressi gli articoli dal 492 (ex 474) al 498 (ex 481) relativi alle norme generali che regolano i predetti corsi di perfezionamento.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, addì 22 novembre 1989

Il rettore: CASULA

89A6014

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 3 novembre 1989.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1986, n. 1011;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 357, relativo alla scuola di specializzazione in malattie infettive, è soppresso e così sostituito:

Art. 357. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, addì 3 novembre 1989

p. *Il rettore:* DIANZANI

89A6011

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 19 ottobre 1989.

Istituzione della seconda facoltà di medicina e chirurgia.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 maggio 1989 relativo all'approvazione del piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-1990, che prevede per l'Università degli studi di Pavia la possibilità di istituire una facoltà di medicina e chirurgia a Varese;

Veduti i pareri espressi dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico nelle rispettive sedute del 29 giugno 1989 e del 30 maggio 1989;

Decreta:

È istituita presso l'Università degli studi di Pavia la seconda facoltà di medicina e chirurgia con sede in Varese.

Il presente decreto verrà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, addì 19 ottobre 1989

Il rettore: SCHMID

89A6013

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 2 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso

Art. 1:

Nell'art. 316 l'ordinamento della scuola di specializzazione in farmacologia è soppresso.

Art. 2.

Dopo l'art. 748, e con lo spostamento della numerazione successiva, è inserito il seguente articolo concernente il nuovo ordinamento della scuola di specializzazione in farmacologia con gli indirizzi di farmacologia e di chemioterapia.

Art. 749. — È istituita la scuola di specializzazione in farmacologia presso l'Università degli studi di Padova.

La scuola ha lo scopo di preparare un medico versato nei problemi, nelle tecniche e nelle prestazioni professionali in materia di monitoraggio dei trattamenti farmacologici nel paziente, studio di nuovi farmaci nell'uomo, diagnostica delle intossicazioni, loro cura e prevenzione, controllo posologico e monitoraggio strumentale e di laboratorio dei trattamenti chemioterapici.

La scuola rilascia il titolo di specialista in farmacologia, indirizzo in farmacologia clinica e di indirizzo in chemioterapia.

La scuola ha la durata di quattro anni.

Lo specializzando all'atto dell'iscrizione dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia, di ingegneria, di scienze statistiche, demografiche ed attuariali e di farmacia.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;

b) propedeutica farmacologica;

c) diagnostica e metodologia clinica;

d) farmacologia;

e) farmacologia clinica;

f) tossicologia;

g) emergenza farmacotossicologica;

h) chemioterapia.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:

informatica medica;
statistica medica e biometria;
microbiologia;
virologia;
oncologia;
chimica e propedeutica biochimica.

b) Propedeutica farmacologica:

farmacologia;
tossicologia;
farmacologia cellulare;
farmacologia molecolare;
saggi e dosaggi farmacologici;
immunologia e immunofarmacologia;
chimica biologica.

c) Diagnostica e metodologia clinica:

anatomia e istologia patologica;
metodologia clinica;
patologia clinica;
malattie infettive;
immunologia clinica e allergologia;
diagnostica chimico-clinica tossicologica.

d) Farmacologia:

farmacologia speciale;
farmacologia applicata;
farmacologia endocrina;
farmacocinetica;
immunofarmacologia.

e) Farmacologia clinica:

farmacologia clinica;
neuropsicofarmacologia;
bioetica e legislazione.

f) Tossicologia:

tossicologia sperimentale;
chimica tossicologica;
tossicologia sistematica;
teratogenesi e cancerogenesi;
ecotossicologia;
tossicologia forense e legislazione in campo tossicologico;
tossicologia clinica e terapia;
tossicologia clinica delle tossicodipendenze.

g) Emergenza farmacotossicologica:

rianimazione e terapia intensiva.

h) Chemioterapia:

chemioterapia;
chemioterapia antiblastica.

L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica generale (ore 80):

statistica medica e biometria. . . . . ore 40
chimica e propedeutica biochimica . » 40

Propedeutica farmacologica (ore 180):

farmacologia . . . . » 60
farmacologia cellulare. . . . . » 20
farmacologia molecolare . . . . » 20
saggi e dosaggi farmacologici . . . . » 40
tossicologia. . . . . » 20
chemioterapia . . . . » 20

Diagnostica e metodologia clinica (ore 40):

patologia clinica. . . . . » 40

Farmacologia (ore 50):

farmacologia speciale . . . . » 30
immunofarmacologia . . . . » 20

Tossicologia (ore 50):

teratogenesi e cancerogenesi . . . . . » 30
ecotossicologia. . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica generale (ore 70):

informatica medica . . . . ore 30
chimica e propedeutica biochimica . » 40

Propedeutica farmacologica (ore 30):

saggi e dosaggi farmacologici . . . . ore 30

Diagnostica e metodologia clinica (ore 50):

metodologia clinica . . . . » 30
metodologia clinica e allergologia. . » 20

Farmacologia (ore 180):

farmacologia speciale . . . . » 130
farmacocinetica . . . . » 50

Tossicologia (ore 30):

tossicologia sperimentale . . . . » 30

Chemioterapia (ore 40):

chemioterapia . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo farmacologia clinica:

Propedeutica generale (ore 80):

informatica medica . . . . ore 30
statistica medica e biometria. . . . . » 50

Propedeutica farmacologica (ore 60):

farmacologia . . . . » 30
tossicologia. . . . . » 30

Diagnostica e metodologia clinica (ore 80):

patologia clinica. . . . . » 40
metodologia clinica . . . . » 40

Farmacologia (ore 90):

farmacologia speciale . . . . » 60
farmacocinetica . . . . » 30

Farmacologia clinica (ore 90):

farmacologia clinica. . . . . » 80
bioetica e legislazione. . . . . » 10

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo farmacologia clinica:

Diagnostica e metodologia clinica (ore 100):

patologia clinica. . . . . ore 40
metodologia clinica . . . . » 40
immunologia clinica e allergologia . » 20

Farmacologia (ore 80):

farmacologia speciale . . . . » 40
farmacologia endocrina. . . . . » 20
immunofarmacologia . . . . » 20

Farmacologia clinica (ore 160):

farmacologia clinica. . . . . » 100
neuropsicofarmacologia . . . . » 60

Tossicologia (ore 20):

tossicologia clinica e terapia. . . . . » 20

Chemioterapia (ore 40):

chemioterapia	ore	20
chemioterapia antiblastica	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo chemioterapia:

Propedeutica generale (ore 120):		
microbiologia.	ore	40
virologia	»	40
oncologia	»	40
Propedeutica farmacologica (ore 60):		
chemioterapia	»	20
tossicologia	»	20
saggi e dosaggi farmacologici	»	20
Diagnostica e metodologia clinica (ore 100):		
metodologia clinica	»	40
malattie infettive.	»	40
immunologia clinica e allergologia	»	20
Farmacologia (ore 60):		
farmacocinetica	»	30
immunofarmacologia	»	30
Farmacologia clinica (ore 30):		
farmacologia clinica	»	20
bioetica e legislazione.	»	10
Chemioterapia (ore 30):		
chemioterapia	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo chemioterapia:

Diagnostica e metodologia clinica (ore 40):		
patologia clinica	ore	40
Farmacologia clinica (ore 20):		
farmacologia clinica	»	20
Tossicologia (ore 40):		
tossicologia clinica e terapia	»	20
ecotossicologia	»	20
Chemioterapia (ore 300):		
chemioterapia	»	150
chemioterapia antiblastica	»	150

Monte ore elettivo: ore 400.

Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti laboratori dell'Università di Padova e del complesso convenzionato Università - Ospedale: dipartimento di farmacologia, servizio ospedaliero di farmacologia medica, istituto di medicina clinica, istituto di medicina interna, dipartimento di pediatria ed ogni altra struttura delle unità sanitarie locali che abbiano stipulato o che abbiano in via di stipulazione convenzioni con l'Università di Padova.

Gli specializzandi hanno l'obbligo di esercitare, sotto la guida ed il controllo del personale docente, le attività sopra descritte. La frequenza minima obbligatoria per essere ammessi a sostenere gli esami annuali è di sei mesi. La frequenza minima obbligatoria per essere ammessi all'esame finale non può essere inferiore a ventiquattro mesi. Tale frequenza si svolge sotto forma di permanenza costante durante le ore stabilite presso i sopracitati laboratori e servizi di diagnosi afferenti alla scuola.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme generali delle scuole di specializzazione dell'Università di Padova.

Padova, addì 2 ottobre 1989

Il rettore: BONSEMBIANTE

89A6015

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1989.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988;

Visto il decreto-legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale, sulla proposta delle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 53, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 53 *(Corso di lingua inglese con orientamento medico scientifico).* — Lo studente dovrà seguire il corso di «lingua inglese con orientamento medico scientifico» che le Università attiveranno tenendo conto che il corso stesso dovrà avere riferimento precipuo ai problemi inerenti al corso di laurea.

L'esame relativo, da svolgere mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, addì 31 ottobre 1989

Il rettore: DOZZA

89A6012

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 25 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'art. 741 è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in chimica e tecnologia delle sostanze organiche naturali afferente alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Scuola di specializzazione in chimica e tecnologia delle sostanze organiche naturali

Art. 742 — 1. È istituita la scuola di specializzazione in chimica e tecnologia delle sostanze organiche naturali presso l'Università «La Sapienza» di Roma.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti per quei settori dell'industria che utilizzano sostanze organiche naturali, fornendo a tal fine le conoscenze di base e le metodologie che consentono la corretta manipolazione e l'uso consapevole dei materiali di origine naturale, con particolare riferimento ai settori farmaceutico, cosmetico ed alimentare.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chimica e tecnologia delle sostanze organiche naturali.

2. La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno cento ore di insegnamento e duecentocinquanta di attività pratiche guidate.

In base alle strutture e attrezzature disponibili in ambito universitario ed extra universitario acquisite tramite convenzione, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti, fissato nel numero di quindici per ciascun anno di corso, per un totale di quarantacinque specializzandi.

3. Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in chimica, chimica industriale, chimica e tecnologie farmaceutiche, scienze delle preparazioni alimentari, farmacia e scienze biologiche.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

5. Le materie di insegnamento sono le seguenti (annuali):

1° Anno:

chimica delle sostanze organiche naturali I;
estrazione, isolamento e purificazione di sostanze naturali I;
metodologie analitiche e di analisi strutturale;
trasformazioni chimiche e biochimiche di sostanze naturali I;
un corso opzionale.

2° Anno:

chimica delle sostanze organiche naturali II;
metodologie analitiche per le sostanze organiche naturali;
estrazione, isolamento e purificazione di sostanze naturali II;
trasformazioni chimiche e biochimiche di sostanze naturali II;
un corso opzionale.

3° Anno:

tecnologia di produzione di sostanze naturali;
formulazione di preparati a base di sostanze naturali;
controlli di qualità;
aspetti legislativi e brevettuali;
un corso opzionale.

Ciascuna sede in cui è attivata la scuola può rendere facoltativo uno degli insegnamenti fondamentali.

Elenco dei corsi opzionali:

elementi di tossicologia;
merceologia delle sostanze naturali;
principi di analisi biologiche;
spettrometria di massa;
risonanza magnetica nucleare;
farmacologia;
farmacognosia;
metodi fisici in chimica organica;
biosintesi;
biopolimeri;
elaborazioni di dati nell'analisi chimica strutturale;
correlazioni attività-struttura;
biologia generale;
culture cellulari e loro impiego;
chimica delle fermentazioni;
genetica molecolare;
produzione di sostanze per via biotecnologica;
strategia di sintesi di sostanze naturali;
processi industriali di sintesi di composti naturali;
elaborazione di dati nella progettazione delle sintesi;
chimica e tecnologia dei prodotti dietetici.

6. I corsi di cui al precedente articolo comprendono esercitazioni pratiche, visite ad impianti ed a laboratori industriali e seminari specialistici su particolari aspetti delle varie problematiche.

All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola le attività elettive e sperimentali da svolgere: quelle sperimentali saranno svolte sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio.

7. L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento di attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e di quello del 10 marzo 1982, n. 162.

8. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alla normativa generale «norme generali» delle scuola di specializzazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1989

Il rettore

89A6010

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1989 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «B-Tex - 5ª borsa del turismo extra alberghiero» che avrà luogo a Padova dall'11 gennaio al 14 gennaio 1990.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1989 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Oromacchine (Mostra di macchinari ed attrezzature per oreficeria e preziosi, strumenti gemmologici) 1990 che avrà luogo a Vicenza dal 14 gennaio 1990 al 21 gennaio 1990.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1989 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Salone dell'Orologeria 1990 che avrà luogo a Vicenza dal 14 gennaio al 22 gennaio 1990 e dal 15 settembre al 19 settembre 1990.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1989 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Vicenzaoro (Mostra internazionale dell'oreficeria, gioielleria ed argenteria) 1990 che avrà luogo a Vicenza dal 14 gennaio al 21 gennaio 1990 e dal 2 giugno al 7 giugno 1990.

89A6017

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi 22 novembre 1989 concernente: «Modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia della Cassa conguaglio per il settore elettrico, di sovrapprezzi e di condizioni di fornitura dell'energia elettrica». (Provvedimento n. 26/1989). (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 23 dicembre 1989).

Nella deliberazione citata in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoindicate pagine della sopra citata *Gazzetta Ufficiale:*

alla pag. 20, prima colonna, nelle premesse all'ultimo comma, dove è scritto: «Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale *19 ottobre 1924, n. 347*) nella riunione dell'8 febbraio 1989;», leggasi: «Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale *19 ottobre 1944, n. 347*) nella riunione dell'8 febbraio 1989;»;

alla pag. 20, seconda colonna, sotto il titolo I, al punto 1), ovunque è scritto: «*kg/kWh*», leggasi: «*Kg/Kwh*»;

alla stessa pagina, al punto 2), del titolo I, seconda colonna della «*Gazzetta Ufficiale*», dove è scritto:

«2) Nel caso di produzione di energia elettrica per conto dell'Enel attraverso impianti che utilizzano idrocarburi con gruppi di potenza inferiore a 100 *mW* l'onere termico si determina per le prime 1.000 ore di utilizzazione annua della potenza con riferimento al consumo specifico effettivo, se superiore a 0.230 *kg/kWh*, e comunque fino al limite massimo di 0.330 *kg/kWh:* per le rimanenti ore di utilizzazione con riferimento al consumo specifico di 0.230 *kg/kWk*.»,

leggasi:

«2) Nel caso di produzione di energia elettrica per conto dell'Enel attraverso impianti che utilizzano idrocarburi con gruppi di potenza inferiore a 100 *Mw* l'onere termico si determina per le prime 1.000 ore di utilizzazione annua della potenza con riferimento al consumo specifico effettivo, se superiore a 0,230 *Kg/Kwh*, e comunque fino al limite massimo di 0,330 *Kg/Kwh;* per le rimanenti ore di utilizzazione con riferimento al consumo specifico di 0,230 *Kg/Kwh*.»;

alla pag. 21 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, prima colonna, sotto il titolo II, al punto 2), dove è scritto: «... nonché alle forniture regolate dalle tariffe di cui alla tabella *VIII* - del provvedimento C.I.P. n. 12/1984 ...», leggasi: «... nonché alle forniture regolate dalle tariffe di cui alla tabella *VIII - c* del provvedimento C.I.P. n. 12/1984 ...»;

alla pag. 21, prima colonna della *Gazzetta Ufficiale*, al punto 3) del titolo II, dove è scritto: «... si applica un aumento di 5,00 *L./kWh* all'aliquota in atto, ...», leggasi: «... si applica un aumento di 5,00 *L./Kwh* all'aliquota in atto, ...»;

alla pag. 21, seconda colonna della *Gazzetta Ufficiale*, ai punti 1), 2) e 3) del titolo III, ovunque c'è scritto: «*kVArh*», leggasi: «*Kvarh*»; dovunque c'è scritto: *kWh*», leggasi: «*Kwh*»; dovunque c'è scritto: «*kW*», leggasi: «*Kw*» e dove è scritto: «*kV*», leggasi: «*Kv*»;

inoltre, alla lettera *b)* del punto 2), dove è scritto: «*kW*», leggasi: «*Kwh*».

Nelle tabelle A) e B) allegate alla deliberazione sopra citata e riportate rispettivamente alle pagine 22 e 23 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dovunque c'è scritto: «*kW*», leggasi: «*Kw*», e dove è scritto: «*kWh*», leggasi: «*Kwh*».

90A0036

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*